

**Iscrizione N: MI69873**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Lombardia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Visto**, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la comunicazione dell'iscrizione presentata in data 17/02/2021 registrata al numero di protocollo 16449/2021;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale della Lombardia** in data 26/03/2021 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 2-bis dell'impresa **SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL**; con esclusione dei codici eer 17.05.07\* - 17.05.08 in quanto l'impresa non svolge espressamente l'attività di costruzione e/o manutenzione di linee ferroviarie; esclusione del codice eer 17.05.05\* in quanto supera il quantitativo quotidiano trasportabile di 30kg/lt; esclusione dei codici eer 17.06.01\* - 17.06.05\* in quanto rifiuto contenente amianto per la quale è richiesta iscrizione in categoria 10;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente:

Denominazione: **SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL**

Con Sede a: **BRENO (BS)**

Indirizzo: **VIA ALDO MORO, 7**

CAP: **25043**

Codice Fiscale: **03432640989**

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: **30/03/2021**

Fine validità: **30/03/2031**

Attività svolta/e dall'impresa:

<b>GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ATTIVITA' DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, ACCUMULO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI ED INDUSTRIALI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. DEPURATORE ACQUE REFLUE INTERCOMUNALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AZIENDALI E ALLA LORO MANUTENZIONE</b>
---

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL**

Numero Iscrizione **MI69873**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

**Prot. n.32398/2021 del 30/03/2021**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**  
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti  
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01]  
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03]  
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]

**Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti  
[15.01.10\*] [15.01.11\*] [15.02.02\*] [17.01.06\*] [17.02.04\*] [17.03.01\*] [17.03.03\*] [17.04.09\*] [17.04.10\*]  
[17.05.03\*] [17.06.03\*] [17.08.01\*] [17.09.01\*] [17.09.02\*] [17.09.03\*]

**Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:**

Targa: ALV206

**"l'uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto "**

Tipo veicolo: MACCHINA OPERATRICE  
Numero di telaio: BG025815  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Art. 3**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL  
Numero Iscrizione MI69873  
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis

Prot. n.32398/2021 del 30/03/2021



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**  
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;  
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;  
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:  
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.  
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.  
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli art. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**  
*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 30/03/2021

Il Segretario  
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente  
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
**(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal**  
**D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10)**

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA DI ISCRIZIONE IN CAT. 2bis ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI  
AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA DITTA

" SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL " PRESENTATA CON MODALITÀ TELEMATICA IL \*\*\*

*Il sottoscritto TOMASI CORRADO nato a TEMÙ (BS) il 20/09/1964 e residente a TEMÙ (BS) in via  
ANTICA PIEVE n. 7 di cittadinanza ITALIANA consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti  
sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10*

**DICHIARA**

**CHE LE ALLEGATE FOTOCOPIE DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE  
ACQUISITO ELETTRONICAMENTE DALL' AREA RISERVATA DEL PORTALE  
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE DELLA  
LOMBARDIA, ISCRIZIONE N° MI69873 PER L'IMPRESA IN OGGETTO SONO  
CONFORMI AGLI ORIGINALI.**

*Letto, confermato e sottoscritto.*

*Luogo e data*

*Il dichiarante*

BRENO (BS), 30/03/2021



*Corrado Tomasi*

SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA s.r.l.  
Via Aldo Moro n. 7  
25043 BRENO (Brescia)  
C. Fisc. e Partita IVA: 03 432 640 989

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Documento Carta d'identità  
rilasciato il 23 / 08 / 2013

n. AS3193799  
da Comune di Temù